

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

SEZ. ESEC. IMMOBILIARI
G.E. DOTT. Raffaella Calvanese
PROCEDURA ESECUTIVA
R.G.E.N. 127/2021

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI

Il Professionista delegato **Avv. Consuelo Lattanzio**, nominato dal G.E., vista l'ordinanza con la quale il Giudice dell'Esecuzione ordina la vendita dell'immobile oggetto del procedimento esecutivo in epigrafe, vista l'ordinanza di delega del Giudice dell'Esecuzione del 31/05/2022 successivamente prorogata nella espropriazione immobiliare n 127/2021 per le operazioni di cui all'art. 591 bis c.p.c.,

AVVISA CHE

presso lo studio dell'avv. Consuelo Lattanzio in Velletri piazza Cairolì, 30 e tramite il portale **www.Fallcoaste.it** del Gestore della vendita telematica **Zucchetti Software Giuridico** il giorno **3 LUGLIO 2025 alle ore 10,00**, avrà luogo l'esame delle offerte e la

VENDITA SENZA INCANTO
CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA

LOTTO UNO

Prezzo base € **28.800,00**
Offerta minima € **21.600,00**

In caso di gara ex art. 573 C.p.c. eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a € **2.000,00**

LOTTO DUE

Prezzo base € **25.200,00**
Offerta minima € **18.900,00**

In caso di gara ex art. 573 C.p.c. eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a € **1.500,00**

LOTTO TRE

Prezzo base € **7.200,00**
Offerta minima € **5.400,00**

In caso di gara ex art. 573 C.p.c. eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a € **500,00**

LOTTO UNO

Bene N° 1 - Terreno edificabile ubicato a Genzano di Roma (RM) - Via Palermo, snc

Foglio 4 part.352 consistenza are 6,14 Terreno sito in Via Palermo snc a Genzano di Roma (RM) in piena proprietà intestata alla **** Omissis **** costituito in molteplici particelle catastali (di seguito definite): - Terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Genzano di Roma al Foglio 4 particella 352, superficie mq are 6 e ca 14, R.D. euro 9,04. Il terreno oggetto della presente stima si trova nel Comune di Genzano di Roma, uno dei paesi facente parte dei Castelli Romani

ed è ubicato in superficie nella maggior estensione pianeggiante. Le proprietà in questione hanno forma irregolare, ma confinanti tra loro, presentano a tratti notevole pendenza, soprattutto nella parte più vicina ai corpi di fabbrica; poi per circa la totalità della sua estensione, come detto, il terreno ha andamento in minor declivio. Al momento del sopralluogo il suolo è costituito da natura selvatica e diverse qualità tipologica di erba incolta, spontanea e selvatica. La viabilità interna al fondo è inesistente. Identificato al catasto Terreni - Fg. 4, Part. 352, Qualità Vigneto Destinazione urbanistica: Dalle NTA "Norme Tecniche di Attuazione" del Comune di Genzano di Roma, il terreno di cui è parte l'unità immobiliare oggetto del presente rapporto di stima, ricade all'interno della zona individuata come Zona "B" "Zona Aree edificate di completamento" la quale è regolamentata dalle NTA Norme Tecniche di Attuazione (Elaborato aggiornato alle prescrizioni introdotte con la delibera di approvazione regionale Osservazione n. 102, normata dall'art.31 del P.R.G. vigente. Art. 31 - Zone B: aree edificate di completamento 1. Sono le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A così come definite dall'art. 2 del D.M. 2/4/68 n° 1444. 2. Sono aree urbane edificate, nel periodo dal dopoguerra ad oggi, sia attraverso uno strumento urbanistico che in assenza, ormai consolidate in tessuti edilizi di varia natura e qualità. Le zone B vengono pertanto suddivise in sottozone in rapporto alla densità edilizia e agli usi presenti e consentiti. 40 3. Fatto salvo quanto previsto per ogni singola sottozona laddove la specifica normativa non disponga diversamente, i tipi di intervento ammessi sono: - manutenzione ordinaria; - manutenzione straordinaria; - variazione di destinazione d'uso; - restauro e risanamento conservativo; - ristrutturazione edilizia senza incrementi di SU, volume e superficie coperta; - demolizione e ricostruzione: in questo caso la ricostruzione non può superare la superficie utile (SU), il volume (V), la superficie coperta (SC) e l'altezza massima del fabbricato esistente (H) salvo quanto indicato diversamente dal PRG; - nuova edificazione di completamento nei limiti previsti per ogni singola sottozona e comunque non oltre il rapporto di 3,0 mc/mq tra volume ricostruito e lotto fondiario. 4. Sono escluse le seguenti destinazioni d'uso: - produttiva, ad eccezione dei laboratori artigianali e comunque di ogni attività industriale o artigianale inquinante, nociva o molesta; - artigianale non di servizio; - studi o uffici posti al di sopra del piano 2° fuori terra; - commerciale di grande distribuzione; - depositi e magazzini di SU maggiore di mq. 150. 5. ei casi di demolizione e ricostruzione, nonché di ristrutturazione edilizia e variazione della destinazione d'uso, dovranno essere garantiti spazi per parcheggi privati nella misura prevista per legge. S.bis. Per le costruzioni in aree libere dovrà essere accertata dagli Uffici Comunali la rispondenza alle previsioni dei piani attuativi approvati in cui tali aree ricadono e comunque verificata la disponibilità della relativa cubatura rispetto a precedenti asservimenti a costruzioni già realizzate. elle demolizioni e ricostruzioni e nelle nuove edificazioni e nelle sopraelevazioni, dovranno essere rispettate le distanze tra fabbricati prescritte dall'art. 9 del D.M. 02/04/1968. 6. omissis ... 7. L'accoglimento parziale dell'osservazione n. 102 riconosce il diritto edificatorio previsto nel PP Montegiove come ampliamento della adiacente casa esistente. 8. Per l'articolazione degli interventi le zone 8 sono distinte in: - sottozona BI: aree edificate sature; _ sottozona B2: aree edificate con prevalenza di parco verde di pregio; _ sottozona B3: aree di completamento ad alta densità; _ sottozona B4: aree di completamento a media densità; - sottozona BS: aree di completamento a bassa densità; - sottozona B6: aree di completamento a bassissima densità;". - sottozona 87: aree di ristrutturazione urbanistica ed edilizia; . " ed "I" - sottozona 88: aree di completamento secondo pl.~Il", Pt ~ grammi o progetti urbanistici I III approvati; - sottozona 89: aree di completamento con piano piano particolareggiato; - sottozona 8 l O: aree di riqualificazione urbana. Nel PP Montegiove è previsto un indice di edificabilità fondiario di 1,2 mc/mq. Il sottoscritto CTU ritiene da quanto emerso agli atti, e dopo colloqui intercorsi con Ufficio di competenza del Comune di Genzano di Roma (RM) di assegnare al lotto l'indice di edificabilità di 1,2 mc/mq come da Certificato di Destinazione Urbanistica allegato alla presente. NELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI GENZANO DI ROMA Art. 31 - Zone B: aree edificate di completamento1. Sono le parti di territorio totalmente

o parzialmente edificate, diverse dalla zona A così come definite dall'art. 2 del D.M. 2/4/68 n° 1444. 2. Sono aree urbane edificate, nel periodo dal dopoguerra ad oggi, sia attraverso uno strumento urbanistico che in assenza, ormai consolidate in tessuti edilizi di varia natura e qualità. Le zone B vengono pertanto suddivise in sottozone in rapporto alla densità edilizia e agli usi presenti e consentiti. 40 3. Fatto salvo quanto previsto per ogni singola sottozona laddove la specifica normativa non disponga diversamente, i tipi di intervento ammessi sono: - manutenzione ordinaria; - manutenzione straordinaria; - variazione di destinazione d'uso; - restauro e risanamento conservativo; - ristrutturazione edilizia senza incrementi di SU, volume e superficie coperta; - demolizione e ricostruzione: in questo caso la ricostruzione non può superare la superficie utile (SU), il volume (V), la superficie coperta (SC) e l'altezza massima del fabbricato esistente (H) salvo quanto indicato diversamente dal PRG; - nuova edificazione di completamento nei limiti previsti per ogni singola sottozona e comunque non oltre il rapporto di 3,0 mc/mq tra volume ricostruito e lotto fondiario. 4. Sono escluse le seguenti destinazioni d'uso: - produttiva, ad eccezione dei laboratori artigianali e comunque di ogni attività industriale o artigianale inquinante, nociva o molesta; - artigianale non di servizio; - studi o uffici posti al di sopra del piano 2° fuori terra; - commerciale di grande distribuzione; - depositi e magazzini di SU maggiore di mq. 150. 5. Nei casi di demolizione e ricostruzione, nonché di ristrutturazione edilizia e variazione della destinazione d'uso, dovranno essere garantiti spazi per parcheggi privati nella misura prevista per legge. 5.bis. Per le costruzioni in aree libere dovrà essere accertata dagli Uffici Comunali la rispondenza alle previsioni dei piani attuativi approvati in cui tali aree ricadono e comunque verificata la disponibilità della relativa cubatura rispetto a precedenti asservimenti a costruzioni già realizzate. Nelle demolizioni e ricostruzioni e nelle nuove edificazioni e nelle sopraelevazioni, dovranno essere rispettate le distanze tra fabbricati prescritte dall'art. 9 del D.M. 02/04/1968. 6. L'accoglimento parziale dell'osservazione n° 7, che insiste sulle particelle 15, 342, 355, 357 del foglio 10, riclassifica l'area come zona di completamento con i seguenti parametri: SF minima= 4000 mq IF = 0,1mc/mq H= 7.5 ml RC = 5% 41 Gli usi ammessi sono: U1 (residenziale) 7. L'accoglimento parziale dell'osservazione n°102 riconosce il diritto edificatorio previsto nel PP Montegiove come ampliamento della adiacente casa esistente. 8. Per l'articolazione degli interventi le zone B sono distinte in: - sottozona B1: aree edificate sature; - sottozona B2: aree edificate con prevalenza di parco verde di pregio; - sottozona B3: aree di completamento ad alta densità; - sottozona B4: aree di completamento a media densità; - sottozona B5: aree di completamento a bassa densità; - sottozona B6: aree di completamento a bassissima densità; - sottozona B7: aree di ristrutturazione urbanistica ed edilizia; - sottozona B8: aree di completamento secondo piani, programmi o progetti urbanistico/edilizi approvati; - sottozona B9: aree di completamento con piano particolareggiato; - sottozona B10: aree di riqualificazione urbana;

LOTTO DUE

Bene N° 2 - Terreno edificabile ubicato a Genzano di Roma (RM) - via Palermo, snc

foglio 4 part. 1089 consistenza are 5,16 Terreno sito in Via Palermo snc a Genzano di Roma (RM) in piena proprietà intestata alla **** Omissis **** costituito in molteplici particelle catastali (di seguito definite): - Terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Genzano di Roma al Foglio 4 particella 1089, superficie mq are 5 e ca 16, R.D. euro 7,60. Il terreno oggetto della presente stima si trova nel Comune di Genzano di Roma, uno dei paesi facente parte dei Castelli Romani ed è ubicato in superficie nella maggior estensione pianeggiante. Le proprietà in questione hanno forma irregolare, ma confinanti tra loro, presentano a tratti notevole pendenza, soprattutto nella parte più vicina ai corpi di fabbrica; poi per circa la totalità della sua estensione, come detto, il terreno ha andamento in minor declivio. Al momento del sopralluogo il suolo è costituito da natura selvatica e diverse qualità tipologica di erba incolta, spontanea e selvatica. La

viabilità interna al fondo è inesistente. Identificato al catasto Terreni - Fg. 4, Part. 1089, Qualità Vigneto Destinazione urbanistica: Dalle NTA "Norme Tecniche di Attuazione" del Comune di Genzano di Roma, il terreno di cui è parte l'unità immobiliare oggetto del presente rapporto di stima, ricade all'interno della zona individuata come Zona "B" "Zona Aree edificate di completamento" la quale è regolamentata dalle NTA Norme Tecniche di Attuazione (Elaborato aggiornato alle prescrizioni introdotte con la delibera di approvazione regionale Osservazione n. 102, normata dall'art.31 del P.R.G. vigente. Vedasi Certificato di Destinazione Urbanistica allegato alla presente. Il sottoscritto CTU ritiene da quanto emerso agli atti, e dopo colloqui intercorsi con Ufficio di competenza del Comune di Genzano di Roma (RM) di assegnare al lotto l'indice di edificabilità di 1,2 mc/mq come da Certificato di Destinazione Urbanistica allegato alla presente. NELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI GENZANO DI ROMA Art. 31 - Zone B: aree edificate di completamento¹. Sono le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A così come definite dall'art. 2 del D.M. 2/4/68 n° 1444. 2. Sono aree urbane edificate, nel periodo dal dopoguerra ad oggi, sia attraverso uno strumento urbanistico che in assenza, ormai consolidate in tessuti edilizi di varia natura e qualità. Le zone B vengono pertanto suddivise in sottozone in rapporto alla densità edilizia e agli usi presenti e consentiti. 40 3. Fatto salvo quanto previsto per ogni singola sottozona laddove la specifica normativa non disponga diversamente, i tipi di intervento ammessi sono: - manutenzione ordinaria; - manutenzione straordinaria; - variazione di destinazione d'uso; - restauro e risanamento conservativo; - ristrutturazione edilizia senza incrementi di SU, volume e superficie coperta; - demolizione e ricostruzione: in questo caso la ricostruzione non può superare la superficie utile (SU), il volume (V), la superficie coperta (SC) e l'altezza massima del fabbricato esistente (H) salvo quanto indicato diversamente dal PRG; - nuova edificazione di completamento nei limiti previsti per ogni singola sottozona e comunque non oltre il rapporto di 3,0 mc/mq tra volume ricostruito e lotto fondiario. 4. Sono escluse le seguenti destinazioni d'uso: - produttiva, ad eccezione dei laboratori artigianali e comunque di ogni attività industriale o artigianale inquinante, nociva o molesta; - artigianale non di servizio; - studi o uffici posti al di sopra del piano 2° fuori terra; - commerciale di grande distribuzione; - depositi e magazzini di SU maggiore di mq. 150. 5. Nei casi di demolizione e ricostruzione, nonché di ristrutturazione edilizia e variazione della destinazione d'uso, dovranno essere garantiti spazi per parcheggi privati nella misura prevista per legge. 5.bis. Per le costruzioni in aree libere dovrà essere accertata dagli Uffici Comunali la rispondenza alle previsioni dei piani attuativi approvati in cui tali aree ricadono e comunque verificata la disponibilità della relativa cubatura rispetto a precedenti asservimenti a costruzioni già realizzate. Nelle demolizioni e ricostruzioni e nelle nuove edificazioni e nelle sopraelevazioni, dovranno essere rispettate le distanze tra fabbricati prescritte dall'art. 9 del D.M. 02/04/1968. 6. L'accoglimento parziale dell'osservazione n° 7, che insiste sulle particelle 15, 342, 355, 357 del foglio 10, riclassifica l'area come zona di completamento con i seguenti parametri: SF minima= 4000 mq IF = 0,1mc/mq H= 7.5 ml RC = 5% 41 Gli usi ammessi sono: U1 (residenziale) 7. L'accoglimento parziale dell'osservazione n°102 riconosce il diritto edificatorio previsto nel PP Montegiove come ampliamento della adiacente casa esistente. 8. Per l'articolazione degli interventi le zone B sono distinte in: - sottozona B1: aree edificate sature; - sottozona B2: aree edificate con prevalenza di parco verde di pregio; - sottozona B3: aree di completamento ad alta densità; - sottozona B4: aree di completamento a media densità; - sottozona B5: aree di completamento a bassa densità; - sottozona B6: aree di completamento a bassissima densità; - sottozona B7: aree di ristrutturazione urbanistica ed edilizia; - sottozona B8: aree di completamento secondo piani, programmi o progetti urbanistico/edilizi approvati; - sottozona B9: aree di completamento con piano particolareggiato; - sottozona B10: aree di riqualificazione urbana;

LOTTO TRE

Bene N° 3 - Terreno ubicato a Genzano di Roma (RM) - via Palermo, snc

Foglio 4 particella 1110 consistenza are 9,52 risulta essere in zona residenziale con diversi edifici esistenti, ma le unità sono terreni sommersi da vegetazione. Terreno sito in Via Palermo snc a Genzano di Roma (RM) in piena proprietà intestata alla **** Omissis **** costituito in molteplici particelle catastali (di seguito definite): - Terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Genzano di Roma al Foglio 4 particella 1110, superficie mq are 9 e ca 52, R.D. euro 14,01. Il terreno oggetto della presente stima si trova nel Comune di Genzano di Roma, uno dei paesi facente parte dei Castelli Romani ed è ubicato in superficie nella maggior estensione pianeggiante. Le proprietà in questione hanno forma irregolare, ma confinanti tra loro, presentano a tratti notevole pendenza, soprattutto nella parte più vicina ai corpi di fabbrica; poi per circa la totalità della sua estensione, come detto, il terreno ha andamento in minor declivio. Al momento del sopralluogo il suolo è costituito da natura selvatica e diverse qualità tipologica di erba incolta, spontanea e selvatica. Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso. Identificato al catasto Terreni - Fg. 4, Part. 1110, Qualità Vigneto Destinazione urbanistica: Dalle NTA "Norme Tecniche di Attuazione" del Comune di Genzano di Roma, il terreno di cui è parte l'unità immobiliare oggetto del presente rapporto di stima, ricade all'interno della zona individuata come Zona E "Zona Agricola" la quale è regolamentata dall'art.54 delle NTA Norme Tecniche di Attuazione (Elaborato aggiornato alle prescrizioni introdotte con la delibera di approvazione Legge regionale n.38/1999 modificata ed integrata dalla successiva Legge Regionale L.R. 8/2003.

D E T E R M I N A

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' ASINCRONA

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte di acquisto potranno essere formulate solo in via telematica dall'offerente (o da uno degli offerenti o dal legale rappresentante della società offerente) o dal procuratore legale avvocato dotato di procura speciale notarile anche per persona da nominare anche a norma dell'art. 579 ultimo co. c.p.c., redigendole tramite il modulo web "Offerta Telematica" del Ministero della Giustizia (accessibile dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del gestore della vendita telematica), secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" pubblicato sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia.

Il file criptato in formato zip.p7m, contenente l'offerta integrale e gli allegati all'offerta, dovrà essere inviato entro le ore 23:59 del giorno precedente alla data fissata per l'esame delle offerte e per la vendita, inviandolo tramite PEC all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertaapvp.dgsia@giustiziacert.it.

L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

In caso di mancato funzionamento dei servizi telematici del sistema giustizia l'offerta dovrà essere depositata ai sensi dell'art. 15 D.M. n. 32/2015.

Saranno dichiarate inammissibili le offerte provenienti da soggetti diversi da quelli suindicati.

A pena d'inammissibilità l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco

pubblico dei certificatori accreditati e trasmessa a mezzo casella di posta elettronica certificata; in alternativa è possibile trasmettere l'offerta e gli allegati a mezzo casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015 (questa modalità di trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. n. 32/2015).

2. CONTENUTO DELL'OFFERTA

L'offerta d'acquisto è irrevocabile e dovrà riportare:

- a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta deve essere sottoscritta (salvo che venga trasmessa tramite PEC per la vendita telematica) da uno dei genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare.

L'offerente dovrà inoltre dichiarare se si trovi nelle condizioni di legge per beneficiare delle agevolazioni fiscali "Prima Casa" o altre agevolazioni speciali prima del deposito del saldo-prezzo.

Se l'offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, l'offerta deve essere sottoscritta (salvo che venga trasmessa tramite PEC per la vendita telematica) dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare.

Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (persona giudica), deve essere allegato certificato del registro delle imprese o la visura camerale da cui risultino i poteri oppure la procura o la delibera che giustifichi i poteri;

- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) l'indicazione del professionista delegato della procedura;
- f) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- g) il prezzo offerto, che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al prezzo base d'asta indicato nell'avviso di vendita;
- h) il termine di pagamento del saldo prezzo e degli oneri accessori, che non potrà comunque essere superiore a centoventi giorni dalla data dell'aggiudicazione (termine soggetto a sospensione nel periodo feriale);
- i) l'importo versato a titolo di cauzione, in misura pari o superiore al 10 per cento del prezzo offerto, importo che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto;
- j) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione (a tal fine, ove il modulo web ministeriale non permetta l'inserimento di lettere o caratteri speciali, si provveda ad inserire solo i numeri da cui è composto il CRO/TRN riportato sulla contabile di avvenuta disposizione del bonifico); nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN (o codice simile) composto da trenta caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle undici cifre presenti tra il sesto ed il sedicesimo carattere del TRN; non devono essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini;
- k) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
- l) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste;
- m) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste;
- n) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

- a) copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del coniuge in caso di comunione dei beni;
- b) la documentazione, attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) tramite bonifico bancario sul conto intestato al Gestore della vendita telematica dell'importo della cauzione, da cui risulti il codice IBAN del conto corrente sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
- c) se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive l'offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;
- d) copia anche per immagine della procura speciale o della procura generale, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;
- e) copia della visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e copia dell'originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;
- f) se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione;
- g) copia, anche per immagine, della dichiarazione del coniuge autenticata da pubblico ufficiale di voler escludere il bene dalla comunione legale, in caso di acquisto del bene da parte dell'altro coniuge a titolo personale;
- h) dichiarazione di aver preso completa visione della perizia di stima.

4. MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE E DI PAGAMENTO DEL BOLLO

L'offerente dovrà versare a titolo di cauzione una somma pari almeno al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul cd. "conto cauzioni" intestato al Gestore della vendita telematica **Zucchetti Software Giuridico srl** da eseguirsi sul seguente IBAN **IT71X0306911884100000010203**. Tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto.

Si precisa che ai fini del versamento della cauzione il bonifico deve essere unico ed effettuato esclusivamente mediante prelievo da conto corrente.

Il bonifico, con causale "versamento cauzione", dovrà essere effettuato in modo tale che l'effettivo accredito delle somme abbia luogo entro il giorno precedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di vendita telematica. Qualora il giorno fissato per l'inizio delle operazioni di vendita telematica non venga riscontrato l'accredito della somma sul conto corrente intestato al Gestore della vendita telematica secondo la tempistica predetta, l'offerta sarà considerata inammissibile.

L'offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto (attualmente pari ad € 16,00) in modalità telematica, salvo che sia esentato ai sensi del DPR 447/2000. Il bollo può essere pagato tramite carta di credito o bonifico bancario accedendo al Portale dei Servizi Telematici <http://pst.giustizia.it> all'interno dell'area pubblica "Pagamento di bolli digitali", seguendo le istruzioni indicate nel "vademecum operativo" presente sul portale. La ricevuta di avvenuto pagamento del bollo in formato xml scaricata dal Portale dei Servizi Telematici andrà allegata

alla PEC con cui viene inviato il pacchetto dell'offerta generato tramite il modulo web ministeriale.

In caso di mancata aggiudicazione e all'esito dell'avvio della gara in caso di plurimi offerenti, l'importo versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) sarà restituito dal Gestore della vendita telematica, su ordine del professionista delegato, al soggetto offerente. La restituzione avrà luogo esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente utilizzato dall'offerente per il versamento della cauzione.

5. ESAME DELLE OFFERTE E SVOLGIMENTO DELLA VENDITA

Le buste telematiche saranno aperte dal delegato nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di vendita.

In relazione al disposto di cui all'art. 20 DM 32/2015, laddove il comma 1 prevede che alle operazioni di vendita senza incanto possano prendere parte con modalità telematiche "altri soggetti se autorizzati dal Giudice o dal referente della procedura", il professionista delegato autorizzerà esclusivamente la partecipazione delle parti, dei loro avvocati, dei creditori iscritti non intervenuti e degli eventuali comproprietari non esecutati.

Gli offerenti parteciperanno in via telematica alle operazioni di vendita collegandosi tramite l'area riservata del sito del Gestore della vendita telematica, accedendo alla stessa con le credenziali personali a loro trasmesse almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita alla casella di posta elettronica certificata (ovvero alla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica) utilizzata per trasmettere l'offerta.

Eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno.

Il professionista delegato provvederà a dichiarare inefficaci o inammissibili le offerte non conformi a quanto disposto in ordinanza.

La deliberazione sulle offerte avverrà con le seguenti modalità:

a) In caso di offerta unica:

Qualora sia stata proposta un'unica offerta pari o superiore al prezzo base, essa è senz'altro accolta.

Se, invece, l'unica offerta presentata sia inferiore al prezzo base (nei limiti di un quarto), si opera come segue:

- i) se sono state presentate istanze di assegnazione da parte del creditore a norma dell'art. 588 e ss. c.p.c., necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene verrà assegnato al creditore istante;
- ii) se non sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 e ss. c.p.c., il bene è aggiudicato all'unico offerente;

b) In caso di pluralità di offerte:

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte ammissibili, subito dopo la deliberazione sulle stesse il delegato provvederà ad avviare la gara telematica tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. con la modalità asincrona di seguito disciplinata;

- i) pronunciando l'aggiudicazione a favore del migliore offerente a meno che il prezzo offerto all'esito sia inferiore al prezzo base dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione;

ii) ovvero, in difetto di offerte in aumento, procedendo ad aggiudicare l'immobile al migliore offerente (da individuarsi, in subordine, secondo: il maggior prezzo offerto; quindi, la maggior cauzione prestata; ancora, la minore dilazione indicata per il saldo prezzo; infine, la priorità temporale di deposito dell'offerta), a meno che il relativo prezzo sia inferiore al prezzo base dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione. In sintesi: ove siano state presentate istanze di assegnazione e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta un'offerta pari al prezzo base d'asta, il bene staggito verrà assegnato al creditore istante a norma dell'art. 588 e ss. c.p.c

Il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle plurime offerte darà inizio alle operazioni di vendita.

Gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del Gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro tramite SMS.

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sull'offerta più alta, che **avrà durata di 4 ore a partire dal suo inizio** con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere di sabato o in giorni festivi.

Durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento ma comunque fino ad un massimo di dodici prolungamenti (quindi per un totale di ulteriori 120 minuti).

Al termine del lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara, il Gestore della vendita telematica comunicherà a tutti i partecipanti la maggiore offerta formulata, trasmettendo al delegato l'elenco dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati.

La deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo da parte del delegato **entro il giorno successivo al suo termine**, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo.

Il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal Gestore della vendita telematica.

Tutte le comunicazioni ai partecipanti relative alla fase di gara avranno luogo tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica certificata per la vendita telematica comunicato dal soggetto partecipante e tramite SMS.

Tali strumenti di comunicazione sono di ausilio ovvero di supporto alla consultazione e partecipazione alla vendita: la piattaforma del Gestore della vendita telematica sarà l'unico canale ufficiale per seguire lo svolgimento della vendita e per la partecipazione alla gara.

L'eventuale mancata ricezione di comunicazioni tramite posta elettronica certificata e/o SMS non invalida lo svolgimento della vendita né può dar luogo ad alcuna doglianza da parte dei concorrenti.

In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione.

All'esito della gara il professionista provvederà a redigere apposito verbale ed a inviarlo per via telematica alla cancelleria, completo di tutte le offerte di acquisto telematiche pervenute unitamente alla documentazione allegata a supporto di ciascuna di essa.

6. OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità. In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva a nome del procuratore.

7. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO (art. 590-bis c.p.c.)

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore assegnatario. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore assegnatario.

8. RESTITUZIONE DELLE CAUZIONI

Il Gestore della vendita telematica, esclusivamente su ordine del professionista delegato, provvederà a restituire le cauzioni versate dagli offerenti non resisi aggiudicatari dei beni venduti mediante bonifico sul conto corrente di provenienza (al netto di eventuali oneri bancari) da disporsi nel termine di 3 giorni lavorativi decorrenti dalla deliberazione finale sulle offerte all'esito dei rilanci (cioè nel caso in cui l'offerente sia ammesso alla gara). Di converso, il Gestore della vendita telematica, previa indicazione da parte del professionista delegato dei dati afferenti l'intestatario e l'IBAN del conto corrente, provvederà a trasferire l'importo versato dall'offerente aggiudicatario a titolo di cauzione, sul conto aperto per il versamento del saldo prezzo, cd. "conto saldo prezzo".

9. SALDO PREZZO E PAGAMENTO DELLE SPESE SUCCESSIVE ALLA VENDITA.

L'aggiudicatario dovrà versare, mediante bonifico bancario, il residuo prezzo sul "conto saldo prezzo" di pertinenza della procedura (detratto l'importo per cauzione già versato) mentre dovrà versare sul "conto spese vendita" gli oneri a carico dell'aggiudicatario che saranno liquidati dal G.E. e che saranno comunicati unitamente alle relative coordinate bancarie all'aggiudicatario a cura del delegato entro 20 giorni dall'aggiudicazione.

Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art. 2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate al punto precedente. L'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito.

Il termine per il versamento del saldo prezzo, degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene e delle competenze del delegato, è di massimo 120 giorni dall'aggiudicazione, salvo diverso ed inferiore termine indicato nell'offerta da parte dell'offerente resosi poi aggiudicatario, termine perentorio e improrogabile ma soggetto a sospensione nel periodo feriale.

Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di spese successive alla vendita sopra indicate) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione.

10. PAGAMENTO DEL PREZZO MEDIANTE MUTUO IPOTECARIO

Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante consegna di un assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il professionista delegato presenterà al Conservatore anche la nota di iscrizione di ipoteca conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. il professionista delegato nel predisporre il decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione *“rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di €***** da parte di **** a fronte del contratto di mutuo a rogito **** del **** rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota”*. In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura. Qualora si renda necessaria la sottoscrizione del decreto di trasferimento contestuale alla stipula del contratto di finanziamento, l'aggiudicatario dovrà fare richiesta di fissazione di apposito appuntamento. L'appuntamento sarà fissato (compatibilmente con le esigenze del professionista delegato) entro il centesimo giorno successivo all'aggiudicazione e non sarà prorogabile per nessun motivo, fatta eccezione per particolari situazioni integranti forza maggiore, anche se fissato in data anteriore alla scadenza termine per il saldo prezzo.

Il professionista delegato provvederà ai sensi dell'art. 576 cpc solo quando ritenga probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al prezzo base d'asta, determinato a norma dell'art. 568 c.p.c.

11. INFORMAZIONI PER I POTENZIALI OFFERENTI

Si precisa che per partecipare alle vendite giudiziarie non è necessaria alcuna forma di intermediazione. I potenziali offerenti possono ottenere delucidazioni sulle modalità di partecipazione alla vendita telematica dal custode/delegato, dal Gestore della vendita telematica e, negli orari di apertura previsti e previa prenotazione, allo Sportello Informativo e di Assistenza presso il Tribunale di Velletri.

Si evidenzia che le richieste di visita devono essere prenotate tramite il portale delle vendite pubbliche e le stesse sono di esclusiva competenza del Custode Giudiziario nominato.

ONERI PUBBLICITARI

Dell'esperimento di vendita è data pubblica notizia mediante:

1. Inserimento a cura del professionista delegato dell'ordinanza di delega, dell'avviso di vendita, della copia della relazione del C.T.U., corredata di fotografie e planimetrie, sul “Portale delle Vendite Pubbliche” del Ministero della Giustizia, almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
2. pubblicazione dell'avviso di vendita, dell'ordinanza di vendita e copia della relazione del C.T.U., corredata di fotografie e planimetrie, almeno quarantacinque (45) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte nella vendita senza incanto sul sito internet www.astegiudiziarie.it. La Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a. avrà cura di rendere contemporaneamente visibile la pubblicità sul sito web del Tribunale www.tribunale.velletri.giustizia.it;

3. pubblicazione - tramite il sistema "Rete Aste Real Estate" fornito da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. - sui siti Internet Casa.it, Idealista.it, almeno quarantacinque (45) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte nella vendita senza incanto di un avviso contenente in modo sintetico e riassuntivo la descrizione dell'immobile posto in vendita ed il valore d'asta e l'offerta minima, nonché l'indicazione che si tratta di vendita giudiziaria e che non sono dovuti compensi né oneri aggiuntivi di alcun tipo, nonché link ovvero indicazione dei siti internet ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni per partecipare alla vendita;
4. pubblicazione dell'estratto dell'avviso di vendita almeno quarantacinque (45) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte nella vendita senza incanto sul quotidiano IL MESSAGGERO di Roma.

RENDE NOTO

- a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- b) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- c) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- d) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri civili che saranno cancellate a cura e spese della procedura;
- e) che la liberazione dell'immobile sarà effettuata dal Custode Giudiziario solo se occupato dal debitore o da terzi senza titolo.

Custode Giudiziario Avv. Consuelo Lattanzio

Per ogni informazione sull'incanto, rivolgersi all'Avv. Consuelo Lattanzio, con Studio in Velletri piazza Cairoli, 30 tel. 06 9640243-3387082399 Mail avvconsuelolattanzio@gmail.com

Velletri, 15 APRILE 2025

Il Professionista Delegato
Avv. Consuelo Lattanzio